

N. R.525/2024 PR. UNIT.



## TRIBUNALE DI CATANIA

### SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Maria Acagnino, ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 525-1 /2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*ristrutturazione dei debiti del consumatore*” ad istanza di:

**Di Grazia Salvatore Marco, nato a Catania il 23/11/1984, C.F. DGRSVT84S23C351W e Cusani Maria Cristina, nata a Catania il 08/09/1987, cod. fiscale CSCMCR87P48C351Y, entrambi residenti in Mascalucia, via Pastrengo n. 3;**

\*\*\*

vista la relazione redatta dall'OCC istituito presso l'ODCEC di Catania nella persona del gestore dott.ssa Concetta Stefania Musumeci;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 66 ss CCII del 13/5/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione e i successivi chiarimenti dell'OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono state presentate osservazioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, da CREDITIS s.p.a. e dal Comun di Mascalucia.

In particolare:

l'Agenzia delle Entrate ha eccepito

1. l'esiguità della percentuale di soddisfo offerta ai creditori privilegiati rispetto all'ipotecario,
2. la sussistenza di colpa grave nel sovraindebitamento dei due istanti,
3. la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le osservazioni sono infondate: al creditore privilegiato, seppure nella limitatezza delle risorse disponibili, è stata assicurata una percentuale di soddisfacimento doppia rispetto ai chirografari.

Quanto alla dedotta colpa grave dei ricorrenti, si osserva che, nella relazione dell'OCC sono state indicate in modo esaustivo le ragioni del sovraindebitamento che di seguito si espongono.



Nel 2016, gli istanti, gravati dal mutuo, ottenuto per l'acquisto della casa di abitazione, contrassero un debito con Carrefour, ma il reddito da lavoro dipendente del Di Grazia, gli consentiva di onorare il pagamento delle relative rate.

Nel 2017, il Di Grazia, sottoscrisse con Findomestic Banca S.p.A. un ulteriore finanziamento per l'importo di euro 5.000,00, ma il 15-05-2017, l'istante venne licenziato dalla società Oikos S.p.A., e nuovamente assunto dal Consorzio Seneco, P. IVA 01945260436, corrente in Morrovalle (MC), via Romagna n. 29 con redditi netti mensili ridotti di circa € 200,00 mensili, in tale condizione il ricorrente non riuscì a pagare le rate del finanziamento Carrefour Banca S.p.A. e del credito Findomestic S.p.A.

Il Di Grazia, tuttavia, ha tentato di ripianare la propria esposizione debitoria e, nel 2018, ha sottoscritto un piano di rientro mediante pagamento di effetti cambiari.

Nel 2018, il Di Grazia aumentò il proprio redditi mensile e riuscì a sostenere il pagamento di tutte le rate, anzi nel 2019, aderì anche alla Rottamazione-ter/Saldo e stralcio sostenendo il pagamento delle relative rate, rimanendo inadempiente nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., tant'è che in data 14-11-2019 sottoscrisse con quest'ultima un piano di rientro mediante pagamento di n. 44 effetti cambiari da euro 102,24 con decorrenza dal 20-03-2020 al 20-10-2023

Nel 2020, al fine di ultimare i lavori di ristrutturazione della propria abitazione e poter continuare a sostenere gli impegni derivanti dalle rate del mutuo e dalle due rinegoziazioni, il Di Grazia sottoscrisse con la società Creditis S.p.A. un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per complessivi euro 38.880,00

Durante il 2021, il Di Grazia è riuscito a pagare regolarmente le rate del mutuo ipotecario e tutte le altre rate/cambiali.

Nel 2022 nascono le gemelle Dorotea Lucia e Ginevra Lucia, con il conseguente rilevante aumento delle spese mensili, non solo, ma nel 2023, a causa dell'aumento dei tassi d'interesse la rata del mutuo ipotecario, aumentò sensibilmente, tanto da arrivare nei mesi a quasi il doppio rispetto alle rate pagate negli anni precedenti

E' evidente che i ricorrenti non hanno fatto ricorso al credito in modo sproporzionato ai propri redditi e che si sono trovati a non poter adempiere alle obbligazioni assunte per cause non dipendenti dalla loro volontà, avendo, invece, tentato, nonostante le difficoltà, di far fronte ai pagamenti, anche nei confronti dell'Erario, aderendo alla rottamazione.

Quanto alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria: l'Agenzia delle Entrate non può procedere all'espropriazione immobiliare della casa destinata ad abitazione del debitore.

Non può essere considerata, in questa sede la possibilità di un eventuale pignoramento presso terzi (che, in ogni caso, subirebbe i limiti di cui all'art. 545 c.p.c., trattandosi di reddito da lavoro e l'ammontare delle somme assegnate sarebbe ridotto anche per l'opponibilità della cessione del quinto), ma solo l'alternativa della liquidazione controllata che non assicurerebbe una percentuale di soddisfacimento migliore in quanto il ricavato della vendita dell'immobile non sarebbe neanche sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario



(secondo la valutazione dell'OCC, l'unico immobile dei ricorrenti varrebbe € 159.900 a fronte di un credito residuo del creditore ipotecario pari ad € 189.209).

In ogni caso, occorre tenere presente che il credito dell'Erario ammonta a meno di € 5000, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 240.000, per cui non è certo sostenibile che i ricorrenti si siano "autofinanziati" non pagando le imposte.

E' appena il caso di rilevare che, nella specie, è stato applicato l'art. 67 CCII che consente al debitore che sia in regola coi pagamenti, di continuare a pagare le rate del mutuo, contratto per l'acquisto della prima casa: si tratta di una norma che favorisce i consumatori che abbiano regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, che si sono indebitati per sopperire ad un'esigenza primaria, qual è l'acquisto della casa di abitazione, con l'unico limite del diritto degli altri creditori che sarebbero meglio tutelati dalla liquidazione controllata, ipotesi che, nel caso in esame, come dianzi illustrato, non ricorre.

Creditis S.p.A. ha formulato le seguenti osservazioni:

1. la finalità del finanziamento concesso al Di Grazia;
2. mancata valutazione dell'evoluzione prospettica della situazione del nucleo familiare del Di Grazia;
3. equiparazione del credito derivante dal contratto di cessione del quinto agli altri creditori chirografari.

Innanzitutto, va rilevato che la CREDITIS s.p.a. non può contestare la convenienza del piano in quanto, all'atto dell'erogazione del credito, non ha valutato adeguatamente il merito creditizio del Di Grazia, come emerge dalla relazione dell'OCC, ragion per cui le prime due censure sono inammissibili.

Quanto al grado del credito vantato, si osserva che trattasi di cessione del quinto dello stipendio che non comporta alcun privilegio, trattandosi solo di una modalità di pagamento. A ben vedere, il Comune di Mascalucia non ha presentato osservazioni, ma ha solo, tardivamente, precisato il credito: in proposito si osserva che sono stati già inclusi i debiti maturati alla data di apertura della procedura, essendo, i crediti successivi, esclusi dalla ristrutturazione in parola.

rilevato che l'ammontare dei debiti degli istanti è di € 242.158,81, così composta:

Creditore	Tipo Debito	Importo iniziale	Importo rata (mensile)	Debito residuo
1) Credit Agricole	ipotecario	239.954,28	744,92	189.209,68
2) Comune di Mascalucia	privilegiato	3.201,00		3.201,00
3) Agenzia delle Entrate Riscossione	privilegiato	4.523,23		4.523,23
4) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	1.425,32		1.425,32



5) Municipia S.p.A.	privilegiato	433,17		433,17
6) Creditis S.p.A. (contratto cessione del quinto n. 56379)	chirografario	38.880,00	324,00	16.109,93
7) Link Finanziaria S.p.A. (già Carrefour Banque n.300072365)	chirografario	32.165,16	50,00	18.570,77
8) Banca Ifis Npl S.p.A. (già Findomestic Banca S.p.A. carta revolving)	chirografario	5.000,00		4.409,61
10) Compass Banca S.p.A.	chirografario	4.469,40	74,49	3.501,03
11) Comune di Catania	chirografario	43,50		43,50
12) Comune di Forza d'Agrò	chirografario	55,20		55,20
13) Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	332,01		332,01
14)Credit Factor S.p.A. (già Tim S.p.A.)	chirografario	344,36		344,36
<b>Totale passività</b>		<b>330.826,63</b>	<b>1.193,41</b>	<b>242.158,81</b>

rilevato che il nucleo familiare degli istanti è composto da cinque persone e che il Di Grazia è l'unico titolare di redditi, illustrati nella seguente tabella

<b>DI GRAZIA SALVATORE MARCO</b>			
<b>Anno</b>	<b>Reddito complessivo</b>	<b>Reddito al netto delle imposte</b>	<b>Reddito netto medio mensile</b>
2020	29.593,00	25.114,00	2.092,83
2021	30.834,00	26.338,00	2.194,83
2022	34.618,00	28.900,00	2.408,33
2023	40.004,40	36.116,40	3.009,70
2024	38.560,13	33.922,10	2.826,84
<b>Reddito totale medio</b>	<b>34.721,91</b>	<b>30.078,10</b>	<b>2.506,51</b>

rilevato che la spesa media mensile del nucleo familiare ammonta ad € 1920,00 mensili, per come verificato e attestato dall'OCC;

rilevato che i proponenti risultano titolari del seguente patrimonio immobiliare: a) proprietà per ½ ciascuno dell'abitazione sita nel Comune di Mascalucia, via Pastrengo 3 censita al N.C.E.U. del Comune di Catania (CT), foglio 9, part. 444, sub. 1, categoria A/2 classe 7, consistenza 6 vani (164 mq), rendita euro 573,27

Il valore del bene è stato rilevato secondo gli indici OMI in € 159.900,00;

rilevato che Cuscani Maria Grazia è titolare dei seguenti beni mobili registrati: 1) autovettura " Fiat Punto" targata DV544TX in uso a Di Grazia Salvatore Marco 2) autovettura " Fiat Freemont" targata EZ371DP in uso alla proprietaria , si tratta di veicoli di scarsissimo valore, tanto che l'OCC non glene ha attribuito alcuno;

rilevato che, per come accertato dall'OCC, i proponenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di ristrutturazione dei debiti può così riassumersi:



	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	5.400,40	0,00	100%	5.400,40
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	700,00	0,00	100%	700,00
3)	Avv. Mariaflavia Cavallaro (spese legali)	prededuzione	2.279,25	0,00	100%	2.279,25
4)	Credit Agricole	ipotecario	189.209,68	0,00	100%	189.209,68
5)	Avv. Mariaflavia Cavallaro (spese legali)	privilegiato	759,75	683,78	10%	75,98
6)	Comune di Mascalucia	privilegiato	3.201,00	2.880,90	10%	320,10
7)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	4.523,23	4.070,91	10%	452,32
8)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	1.425,32	1.282,79	10%	142,53
9)	Municipia S.p.A.	privilegiato	433,17	389,85	10%	43,32
10)	Creditis S.p.A. (contratto cessione del quinto n. 56379)	chirografario	16.109,93	15.304,43	5%	805,50
11)	Link Finanziaria S.p.A. (già Carrefour Banque n.300072365)	chirografario	18.570,77	17.642,23	5%	928,54
12)	Banca Ifis Npl S.p.A.	chirografario	4.409,61	4.189,13	5%	220,48
13)	Compass Banca S.p.A.	chirografario	3.501,03	3.325,98	5%	175,05
14)	Comune di Catania	chirografario	43,50	41,33	5%	2,18
15)	Comune di Forza d'Agrò	chirografario	55,20	52,44	5%	2,76
16)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	332,01	315,41	5%	16,60
17)	Credi Factor S.p.A. (già Tim S.p.A.)	chirografario	344,36	327,14	5%	17,22
<b>Totale</b>			<b>251.298,21</b>	<b>50.506,31</b>		<b>200.791,90</b>

rilevato che le somme che i proponenti si impegnano a corrispondere (tramite il versamento di € 907,00 mensili ) consentiranno di soddisfare i creditori come esposto in tabella

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

**P. Q. M.**

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Di Grazia Salvatore Marco, nato a Catania il 23/11/1984 e Cuscani Maria Cristina, nata a Catania il 08/09/1987 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).



Catania, 8/2/2026

Il Giudice  
Maria Acagnino

